



CIRCOLARE N. 12 /2021

Reggio nell'Emilia, li 27 maggio 2021

Ai Signori e Società in indirizzo

**OGGETTO: DECRETO SOSTEGNI-BIS / LIMITE ANNUO DELLE COMPENSAZIONI  
INNALZATO A 2 MILIONI DI EURO PER IL 2021**

Gentile cliente,

l'art. 22 comma 1 del DL 73/2021 (c.d. decreto "Sostegni-bis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 e in vigore dal 26 maggio 2021, ha innalzato a **2 milioni di euro**, per l'anno 2021, il limite per l'utilizzo in compensazione "orizzontale" nel modello F24 dei crediti fiscali e contributivi, ovvero per il rimborso in conto fiscale con la procedura c.d. "semplificata".

La misura fa seguito a quella introdotta dall'art. 147 del DL 34/2020, per effetto del quale il limite massimo, su base annua, per le compensazioni "orizzontali" nel modello F24 era stato innalzato da 700.000 euro a 1 milione di euro, in quel caso limitatamente all'anno 2020.

L'incremento del limite massimo a 2 milioni di euro ha impatto generalizzato, essendo possibile compensare "orizzontalmente" mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, i versamenti unificati di imposte, di contributi previdenziali e assistenziali, di premi INAIL e di altre somme a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti con i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, IVA e 770) o dalle denunce periodiche contributive (es. UNIEMENS).

Per quest'anno, il nuovo limite di 2 milioni di euro "assorbe" quindi la disciplina speciale, contenuta nell'art. 35 comma 6-ter del DL 223/2006, per i subappaltatori edili che abbiano registrato, nell'anno precedente, un volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti

**Avvocati e  
Dottori Commercialisti  
Associati**

Carlo Baldi  
Francesca Baldi \*\*  
Bruno Bartoli  
Matteo Bedogna  
Simone Caprari  
Fausto Carboni  
Luca Carra  
Claudia Catellani  
Saimon Conconi  
Guido Garetini \*\*  
Andrea Magnanini  
Sara Mandelli \*  
Nadia Pinelli \*  
Guido Prati  
Luca Rinaldi  
Luigi Spadaccini  
Sabrina Tamburini \*\*  
Elena Viappiani

**Collaboratori**

Ilaria Ballabeni \*  
Giovanni Bevivino  
Gabriele Borghi \*  
Cristina Corradini  
Anna Freschi \*\*  
Licia Grammatico  
Elisa Martinelli  
Paolo Messarra \*  
Francesco Patteri  
Niccolò Reggi  
Valentina Spreafichi

\* Avvocati

\*\*Avvocati patrocinanti  
in Cassazione**REGGIO EMILIA**

Via G. Gutenberg, 3  
42124 - Reggio Emilia, Italy  
P.IVA - C.F. 00734370356  
baldiandpartners.it

**LEGAL**

legal@baldiandpartners.it  
PEC legalebaldi@registerpec.it  
Tel +39.0522.232322  
Fax +39.0522.922837

**TAX**

tax@baldiandpartners.it  
PEC baldipartnerspec@legalmail.it  
Tel +39.0522.271220  
Fax +39.0522.271432

**MILANO**

Corso Europa, 13  
20122 - Milano, Italy  
Tel +39.02.58318214  
Fax +39.02.58310893

**SASSUOLO**

Viale XX Settembre, 34  
41049 - Sassuolo, Italy  
Tel +39.0522.271220  
Fax +39.0522.271432



di subappalto. Tale categoria di soggetti, infatti, beneficia a regime di un limite massimo per le compensazioni di 1 milione di euro annui.

La nuova disposizione del DL 73/2021 incide esclusivamente sull'ammontare del limite massimo annuo di compensazione di cui all'art. 34 comma 1 della L. 388/2000, restando fermi i vincoli e le formalità per potersi validamente avvalere dell'istituto della compensazione "orizzontale" ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (es. obblighi di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito e di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa dell'organo di revisione legale, presentazione dei modelli F24 contenenti le compensazioni mediante i sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate).

Per quanto concerne il credito IVA, essendo decorso il termine per la presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al 2020 (30 aprile 2021), se si intende incrementare l'importo da utilizzare in compensazione nel modello F24, appare possibile presentare una dichiarazione integrativa.

Infine, si ricorda che il limite di cui all'art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (*cf.* R.M. 24 maggio 1999 n. 86), per i quali tuttavia vige l'apposito limite di 250.000 euro introdotto dall'art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).

A disposizione per quanto possa occorrere, rinnoviamo cordiali saluti

**BALDI&PARTNERS**  
AVVOCATI E COMMERCIALISTI